

COMUNE DI ROCCA D'ARAZZO

REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI VOLONTARIATO CIVICO COMUNALE

*** *** ***

Art. 1 – Finalità del Regolamento

- 1.** Il presente regolamento nasce dalla volontà dell'Amministrazione di applicare i principi di sussidiarietà e di partecipazione attiva da parte del cittadino allo svolgimento di compiti di utilità civica e sociale nel Comune di Rocca d'Arazzo.
- 2.** L'Amministrazione Comunale conferisce pertanto al presente regolamento la funzione di strumento attuativo di tali principi ed, in tal senso, si impegna ad ispirare la propria azione nel settore del volontariato nella direzione del pieno riconoscimento del volontario singolo che intende collaborare con le strutture e i servizi comunali, secondo le norme di cui al presente Regolamento ritenendo che l'apporto dei volontari contribuisca ad arricchire la vita della comunità locale ed a valorizzare e promuovere nei cittadini i valori di responsabilità sociale, civile e solidaristica.

Art. 2 – Definizione e caratteristiche del volontariato civico

- 1.** Il volontariato individuale, così come disciplinato dal presente regolamento, viene definito come quell'insieme di attività prestata da singoli cittadini, in modo sporadico o continuativo, esclusivamente senza fini di lucro, anche indiretto, e per i soli fini di solidarietà ed impegno civile. Tale insieme di attività, pur non essendo normata dalla legislazione vigente, assume particolare rilievo poiché l'impegno espresso in vari ambiti da quanti sono animati da valori di partecipazione civile coincide con gli obiettivi generali citati dall'articolo 1 del presente regolamento.

2. Il servizio civico è svolto da cittadini in forma volontaria e gratuita e non può essere retribuito in alcun modo, nemmeno dal beneficiario finale.

Non può, pertanto, assolutamente prefigurare un rapporto di dipendenza o dar luogo a diritto di precedenza, di preferenza o agevolazioni nei concorsi per l'assunzione di personale, né ad alcun tipo di diritto non previsto espressamente dal presente Regolamento o da leggi vigenti; non costituisce rapporto di lavoro, per cui le persone impegnate non possono vantare nei confronti dell'Amministrazione Comunale alcun diritto di tipo retributivo e previdenziale.

3. Il servizio investe, indicativamente, gli ambiti di cui al successivo articolo 4, nei quali l'Amministrazione Comunale ha l'obbligo di intervenire per norma di legge, statutaria o regolamentare.

4. Il volontariato civico integra, ma non sostituisce, i servizi già svolti dall'Amministrazione. I volontari, pertanto, non possono essere utilizzati in sostituzione di personale dipendente o autonomo dell'Ente o di altri Enti competenti in materia, bensì potranno collaborare con loro unicamente per arricchire la qualità dei servizi esistenti o per sperimentare con l'originalità del loro apporto forme di intervento innovative.

Art. 3 – Oggetto del regolamento

1. Il Comune di Rocca d'Arazzo istituisce il **Gruppo Comunale dei Volontari Civici** ed il relativo Albo al fine di consentire e valorizzare l'espressione di responsabilità sociale, civile e solidaristica dei cittadini, in connessione con lo sviluppo e la diffusione dei servizi comunali, attraverso l'utilizzo istituzionale dell'attività di volontariato, prestata da liberi cittadini, purché iscritti al predetto Albo Comunale.

2. Il presente regolamento disciplina l'utilizzo istituzionale dell'attività di volontariato di cui al precedente punto 1 (attività di seguito definita "Volontariato Civico") e norma tutto quanto concerne l'Albo Comunale dei Volontari Civici, mentre l'attività di volontariato da parte delle relative organizzazioni resta disciplinata dalle vigenti norme di legge attualmente in vigore.

3. La gestione dell'Albo Comunale dei Volontari Civici compete all'Ufficio Amministrativo del Comune di Rocca d'Arazzo, che ne curerà la regolare tenuta secondo le disposizioni contenute nel presente regolamento.

Art. 4 – Ambito di intervento

1. Il Volontariato Civico può riguardare tutte le attività di pubblico interesse di competenza dell'Amministrazione Comunale, che non siano espressamente riservate, da leggi, regolamenti o altro, alla stessa o ad altri soggetti.

2. A titolo esemplificativo e non esaustivo, le finalità del servizio civico volontario sono le seguenti:

- a)** finalità di carattere sociale, tali intendendosi quelle rientranti nell'area socioassistenziale, socio-sanitaria e socio-educativa;
- b)** finalità di carattere civile, rientranti nell'area della tutela e del miglioramento della qualità della vita, della protezione dei diritti della persona, della tutela e valorizzazione dell'ambiente, della protezione del paesaggio e della natura;
- c)** finalità di carattere culturale, ricreativo e sportivo, ossia quelle relative all'area della promozione e valorizzazione della cultura, del patrimonio storico e artistico, delle attività ricreative e ludico/sportive.

3. Sono anche comprese l'insieme delle attività di supporto agli uffici dell'Amministrazione ed alla biblioteca comunale per la realizzazione di manifestazioni pubbliche a carattere sociale, sportivo, culturale, folkloristico comunque patrociniate dall'Amministrazione Comunale e la collaborazione con strutture comunali a valenza ricreativa e/o culturale con l'obiettivo di ampliare e/o comunque meglio adeguare gli orari di accesso alle esigenze dell'utenza.

4. Sono viceversa escluse dal presente regolamento le attività afferenti all'ambito dei servizi di protezione civile, in quanto disciplinate da specifiche disposizioni di legge.

5. La Giunta Comunale, in occasione dell'attivazione delle varie attività che si renderanno necessarie, ha comunque piena facoltà di individuare ulteriori aree e/o ambiti di intervento di utilizzo dei volontari.

Art. 5 – Istituzione dell'Albo dei singoli volontari civici

1. Presso l'Ufficio Amministrativo del Comune di Rocca d'Arazzo, al quale ne viene contestualmente demandata la regolare tenuta, è istituito l'Albo dei Volontari civici del Comune di Rocca d'Arazzo, suddiviso per ambiti di intervento, nel quale singoli volontari potranno iscriversi al fine di garantire la propria disponibilità nello svolgimento di quelle attività espressione di impegno sociale indicate, a titolo esemplificativo, nel precedente art. 4.

Art. 6 - Requisiti richiesti ai cittadini volontari civici

1. Possono iscriversi i cittadini che abbiano compiuto 18 anni e risultino idonei sotto il profilo psico-fisico in relazione alle attività richieste, con idoneità attestata da certificazione medica recente.

2. Possono presentare domanda anche cittadini pensionati per invalidità e persone con disabilità, purché idonei allo specifico servizio; ai fini della tutela della salute e della sicurezza l'Ente può richiedere ulteriori attestazioni o certificazioni mediche per assegnare attività coerenti con la condizione individuale.

3. È richiesta l'assenza di cause ostative previste dalla legge alla collaborazione con la Pubblica Amministrazione. Per le attività che comportano contatto diretto e regolare con minori

il Comune può richiedere, ove previsto, il certificato del casellario giudiziale ai sensi dell'art. 25-bis del D.P.R. 313/2002.

4. La scelta dei volontari avviene nel rispetto dei principi di imparzialità e parità di trattamento, senza alcuna discriminazione fondata su sesso, genere, orientamento, età, disabilità, origine, lingua, religione, opinioni o condizioni personali e sociali.

5. La permanenza nell'Albo è subordinata al mantenimento dei requisiti indicati e alle verifiche che l'Amministrazione riterrà di effettuare.

Art. 7 – Modalità di presentazione della domanda di iscrizione all'albo

1. Chi intende svolgere il servizio di Volontariato Civico deve essere regolarmente iscritto al relativo Albo Comunale.

2. A detto Albo potranno iscriversi coloro i quali, in possesso dei requisiti prescritti, abbiano presentato regolare domanda e siano stati ritenuti idonei in base a quanto disposto dall'art. 6 del presente regolamento.

3. La domanda di iscrizione dovrà essere inoltrata mediante la compilazione dell'apposito modulo predisposto dall'Amministrazione comunale. Nella domanda di iscrizione dovranno essere indicati, a pena di inammissibilità della stessa:

a) le generalità complete del volontario e la sua residenza;

b) l'autodichiarazione indicante l'assenza di condanne e di procedimenti penali incidenti negativamente nelle relazioni con la Pubblica Amministrazione;

c) le opzioni espresse all'atto della domanda di iscrizione in ordine alle attività per le quali il volontario intenda collaborare con la pubblica istituzione interessata;

d) la dichiarazione di presa visione e di accettazione incondizionata del presente regolamento.

4. Le persone al momento della domanda d'iscrizione, potranno comunicare la propria disponibilità e idoneità per tutte le attività indicate all'art. 4 o solo per una o più di esse.

5. Periodicamente e secondo le necessità potranno essere esposti all'albo pretorio, nei luoghi abituali, sul sito istituzionale del Comune di Rocca d'Arazzo e all'Albo pretorio on-line, avvisi pubblici per il coinvolgimento dei Volontari nello svolgimento di attività particolari rientranti negli ambiti indicati all'art. 4, salvo fatta comunque la possibilità da parte dei cittadini di poter presentare spontaneamente durante tutto l'anno la propria candidatura a volontario.

6. Le richieste di iscrizione verranno tempestivamente esaminate dal funzionario responsabile del servizio amministrativo che, previa comunicazione della candidatura alla Giunta Comunale, provvederà secondo i casi a disporre l'iscrizione all'Albo, al diniego motivato di iscrizione ovvero a richiedere ogni integrazione necessaria e/o utile della documentazione presentata.

7. L'eventuale motivato provvedimento di diniego dell'iscrizione sarà portato a conoscenza

dell'interessato all'indirizzo dichiarato nella domanda.

Art. 8 – Formazione obbligatoria dei volontari civici.

1. A seconda delle attività prescelte dal volontario, questi sarà comunque tenuto, prima di poter prestare il proprio servizio attivo, a prendere parte ad una o più sessioni di formazione e/o di tirocinio sul campo tenute dal personale comunale, che darà atto della positiva effettuazione di tale attività mediante apposito verbale da conservarsi agli atti del Comune di Rocca d'Arazzo.

2. Il Funzionario o il dipendente comunale, al quale (per ciascun servizio) sarà affidata l'attività di formatore e/o di referente, avrà il compito di informare e istruire i volontari in merito alle modalità di svolgimento delle mansioni e riguardo alle normative di riferimento a cui attenersi; vigilerà, inoltre, sul corretto svolgimento delle attività da parte dei volontari, avendo cura di riferire immediatamente alla Giunta comunale ogni condotta non conforme al presente regolamento ed alle direttive impartite.

3. I volontari ricevono informazione e formazione ai sensi degli artt. 36 e 37 del D.Lgs. 81/2008, nonché la consegna dei DPI eventualmente necessari e la scheda di valutazione dei rischi riferita alla mansione.

Art. 9 – Referenti

1. Per ciascuno degli ambiti di intervento dianzi descritti all'art. 4 del presente Regolamento, la Giunta comunale potrà, con proprio provvedimento, individuare uno o più referenti con funzioni di coordinatore.

Art. 10 – Espletamento del servizio

1. Ove occorra, il Volontario civico sarà fornito, a cura e spese dell'Amministrazione comunale, dell'attrezzatura ritenuta necessaria all'espletamento del servizio.

Egli dovrà prestare particolare cura alla buona conservazione di tutta l'attrezzatura affidatagli, utilizzandola esclusivamente per le finalità previste.

Detta attrezzatura dovrà essere riconsegnata al momento della cancellazione del volontario, per qualsiasi causa dall'Albo comunale dei Volontari civici.

- 2.** Al Volontario Civico verrà assegnato un cartellino identificativo personale che dovrà essere portato in modo ben visibile durante lo svolgimento del servizio, allo scopo di consentirne l'immediata riconoscibilità da parte dell'utenza.
- 3.** Il Volontario civico sarà informato circa l'inizio del servizio con congruo preavviso, anche senza formalità e tramite il referente individuato ai sensi del precedente art. 9 del presente regolamento e dovrà avere cura di raggiungere con puntualità e con l'equipaggiamento eventualmente necessario il luogo di svolgimento dell'attività affidatagli.
- 4.** Il Volontario Civico è tenuto alla discrezione e al rispetto della dignità della funzione cui è ammesso; non deve in alcun modo ostacolare il normale svolgimento delle attività dei dipendenti comunali; dovrà svolgere la propria attività nel rispetto dei diritti degli utenti e dei cittadini, esplicando le mansioni attribuitegli in modo tecnicamente corretto, nel rispetto delle normative e, ove occorra, del "segreto d'ufficio".

Art. 11 – Caratteristiche del rapporto fra volontariato civico e Amministrazione comunale

- 1.** Ciascun cittadino ha facoltà di richiedere all'Amministrazione di fare esercizio di cittadinanza attiva e partecipazione, collaborando attivamente con i servizi pubblici.
- 2.** L'amministrazione per contro si riserva la facoltà di vagliare le offerte di collaborazione dei volontari in base alle specifiche esigenze delle attività in programma, anche alla luce delle eventuali esperienze e qualificazioni professionali degli interessati, nonché di richiedere ai volontari, limitatamente alle attività per le quali venga ritenuto opportuno, specifici requisiti di idoneità attitudinali e psicofisici.
- 3.** L'Amministrazione Comunale provvederà a proprie spese alle coperture assicurative dei Volontari Civici contro gli infortuni e per la R.C.T.; le riferite coperture assicurative verranno attivate unicamente per i Volontari Civici effettivamente impiegati ed avranno effetto solo durante l'espletamento delle attività e negli spostamenti "in itinere" autorizzati, nei limiti e secondo le condizioni di polizza.
- 4.** L'Amministrazione Comunale, nei confronti del Volontario Civico attivo, è tenuta a tutti gli adempimenti connessi al Decreto Legislativo 81/2008, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.
- 5.** Lo svolgimento del Volontariato Civico non determina in alcun modo il diritto a usufruire del servizio mensa eventualmente garantito ai dipendenti comunali.

Art. 12 – Controllo delle attività, cessazione della collaborazione, cancellazione dall'Albo Comunale dei Volontari Civici

1. L'Amministrazione Comunale nell'ambito del controllo del corretto svolgimento delle attività dei Volontari Civici ha facoltà di sospendere o concludere in qualsiasi momento la collaborazione con il Volontario, nel caso in cui:

- a)** l'Amministrazione comunale ritenga venute meno le ragioni che costituivano il presupposto dell'attivazione del servizio;
- b)** dalla prosecuzione dell'attività possa derivare un danno per l'Amministrazione comunale, per l'utenza o la cittadinanza;
- c)** vengano a mancare le condizioni richieste dal presente Regolamento ed, in particolare, i requisiti di carattere medico sanitario, ritenuti necessari per l'espletamento dell'attività;
- d)** siano accertate a carico del Volontario Civico violazioni di leggi, regolamenti o di ordini dell'Autorità;

2. Il Volontario Civico il cui comportamento in servizio determini la cessazione del rapporto di collaborazione per le motivazioni esposte al punto 1, lettere b-d, del presente articolo, sarà cancellato dall'Albo Comunale dei Volontari Civici e non potrà più esservi iscritto.

3. L'Amministrazione comunale effettuerà la revisione dell'Albo Comunale dei Volontari Civici con cadenza almeno triennale, al fine di verificare la volontà o meno di tutti gli iscritti al mantenimento dell'iscrizione e alla disponibilità di collaborazione volontaria.

Art. 13 - Rapporto con le Associazioni di volontariato

1. L'iscrizione all'albo comunale del volontariato non esclude la facoltà del cittadino di essere iscritto ad associazioni di volontariato. In questo senso l'Amministrazione può anche avvalersi di persone iscritte in associazioni di volontariato o di promozione sociale iscritte nei rispettivi registri o albi regionali.

2. Potranno essere organizzati incontri dei volontari civici con le associazioni di volontariato al fine di promuovere le organizzazioni di Volontariato impegnate in attività di solidarietà sociale e/o fare una ricognizione del bisogno sociale del territorio.

Art. 14 – Certificazione delle esperienze e altre utilità

Qualora il volontario faccia pervenire apposita domanda scritta, indicandone specificamente le motivazioni, l'Amministrazione comunale potrà rilasciare un certificato attestante la durata del periodo di effettiva prestazione del servizio di volontariato civico, descrivendo le attività svolte.

Articolo 15 – Utilizzo degli automezzi comunali.

1. In caso di utilizzo da parte del Volontario Civico di un veicolo comunale, previa autorizzazione, sarà a carico dell'Amministrazione Comunale tutto quanto concerne la manutenzione ordinaria

e straordinaria, la revisione periodica di legge, l'assicurazione, la fornitura del carburante e ogni altra spesa riguardante la tenuta in strada del veicolo stesso.

2. Il Volontario civico dovrà viceversa garantire la propria idoneità alla conduzione del veicolo; in caso di perdita, temporanea o definitiva, della patente di guida, il Volontario civico sarà tenuto a darne tempestiva informazione all'Amministrazione comunale.

3. Le attrezzature e i veicoli vengono assegnati e riconsegnati nei modi e nei termini di volta in volta stabiliti a seconda dei casi specifici. Il Volontario civico è comunque tenuto al corretto uso e custodia delle attrezzature e dei veicoli assegnati, fino al momento di avvenuta riconsegna del mezzo.

Art. 16 - Disposizioni transitorie e finali

Il presente regolamento entra in vigore il giorno in cui diviene esecutiva la deliberazione di approvazione. Per quanto non disciplinato nel presente regolamento, troveranno applicazione le vigenti norme nazionali e regionali in materia.